

Norme in materia di cooperazione sociale.

Art. 28

(Verifica dei costi del lavoro e della sicurezza)

1. Nell'ambito della determinazione dei corrispettivi concernenti la fornitura dei beni e servizi di cui all'articolo 24, comma 1, gli enti interessati verificano che il loro valore sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nelle tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 50/2016.

(1)

2. Gli enti interessati valutano altresì i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche della fornitura.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 103, comma 1, L. R. 21/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come disposto all'art. 106, c. 7, della medesima L.R. 21/2016.